

ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA E L'ISTITUTO DON CALABRIA – OSPEDALE SACRO CUORE DON GIOVANNI CALABRIA – CASA FILIALE DELLA CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI DELLA DIVINA PROVVIDENZA PER LA GESTIONE DELL'HOSPICE.

Tra

l'Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria n. 9 Scaligera (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a Verona, via Valverde n. 42, p.iva/c.f. 02573090236, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore, dott.ssa Patrizia Benini c.f. BNNPRZ59H50A372P, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda ULSS;

e

il Soggetto pubblico-privato accreditato istituzionalmente "Istituto Don Calabria – Ospedale Sacro Cuore Don Giovanni Calabria – Casa filiale della Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza" (di seguito Soggetto accreditato), erogatore di prestazioni di cure intermedie nell'ambito dell'Hospice sito in viale Rizzardi n. 4 a Negrar di Valpolicella (VR), con sede legale in via S. Zeno in Monte n. 23 a Verona p.iva/c.f. 00280090234, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Fr. Gedovar Nazzari C.F. NZZGVR56P25Z602B il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

- la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
- l'articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *"l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale"*;
- l'articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000"*;
- l'articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8-quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente"*;
- l'articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti"*

accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente”;

- l'articolo 17, comma 3 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che il Direttore Generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8-quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale *“mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”;*
- la Giunta regionale con deliberazione n. 1438 del 5/09/2017 – Allegato A, attuativa di quanto previsto dall'articolo 17 della L.R. n. 22 del 2002 ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
- il Direttore Generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economico-finanziaria dell'intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l'appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;
- le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella Regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l'inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;
- l'erogazione delle prestazioni avviene nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti;
- è fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto al Soggetto accreditato, che abbia stipulato un accordo contrattuale con l'Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie;
- la tariffa a carico dell'Azienda ULSS, applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, è stabilita dalla normativa regionale in materia ai sensi della DGRV n. 2621/2012 e della nota del Direttore Generale Area Sanità e Sociale prot. n. 115838 del 27/03/2018;
- la DGRV n. 1107 del 6/8/2020, di modifica delle schede di dotazione delle strutture sanitarie di cure intermedie del Veneto di cui alla DGRV n. 614/2019, ha confermato la dotazione di 10 posti letto di Hospice dell'Istituto Don Calabria – Ospedale Sacro Cuore Don Giovanni Calabria – Casa filiale della Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza sito in viale Rizzardi n. 4 a Negrar di Valpolicella (VR), con una capacità ricettiva di 10 posti letto;
- l'Amministratore Delegato, con nota del 5/12/2024, ha chiesto di poter addivenire alla stipula dell'accordo contrattuale per l'attivazione dell'Hospice in questione e, a tal fine, è stato acquisito agli atti il parere favorevole del Diretto U.O.C. Cure Palliative;
- il Direttore Generale dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, con nota prot. n. 77645 del 30/04/2025 inviata al Direttore Area Sanità e Sociale e al Direttore Direzione Programmazione e Controllo SSR della Regione Veneto, ha fatto espressa richiesta di finanziamento aggiuntivo dedicato all'avvio, fra l'altro, dell'Hospice dell'Ospedale Sacro Cuore Don Calabria con 10 posti letto dal 1/7/2025;
- l'Hospice dell'Istituto Don Calabria – Ospedale Sacro Cuore Don Giovanni Calabria – Casa filiale della Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza, sito in viale Rizzardi n. 4 a Negrar di Valpolicella (VR) e con una dotazione di 10 posti letto, ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio con Decreto Dirigenziale di Azienda Zero n. 257 del 23/05/2024 e l'accreditamento istituzionale con DGRV n. 1361 del 25/11/2024.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

1. Oggetto

Con il presente Accordo contrattuale l'Azienda ULSS 9 Scaligera si avvale dell'Istituto Don Calabria – Ospedale Sacro Cuore Don Giovanni Calabria – Casa filiale della Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza, con sede legale a Verona in via S. Zeno in Monte n. 23, per l'erogazione delle prestazioni di ricovero presso l'Hospice, con sede operativa in viale Rizzardi n. 4 a Negrar di Valpolicella (VR), in favore in via preferenziale di cittadini residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, in conformità a quanto previsto dalla L. n. 38/2010, della DGRV n. 553 del 30/04/2018 e s.m.i.

L'Hospice è una struttura che, nell'ambito della Rete Locale di Cure Palliative, garantisce assistenza residenziale quale insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali nelle cure palliative erogati ininterrottamente dall'equipé multidisciplinare, finalizzata all'assistenza in regime di ricovero di pazienti affetti da malattie progressive a prognosi infausta e/o in fase avanzata, per i quali ogni terapia finalizzata alla guarigione non è possibile.

L'Hospice, collocato all'interno di una struttura extraospedaliera e dotato di autonomia funzionale, realizza una sintesi che consente la coesistenza di un'assistenza sanitaria avanzata, specializzata nel trattamento dei sintomi che accompagnano la malattia e nella risposta ai bisogni.

L'Hospice ha, altresì, la funzione di mantenere e sostenere la rete di relazioni primarie con la famiglia e l'ambiente sociale di riferimento del paziente.

Nell'Unità di Offerta accreditata Hospice, ubicato in viale Rizzardi n. 4 a Negrar di Valpolicella (VR), vengono erogate le prestazioni rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto:

- delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per questa specifica tipologia di Unità di Offerta;
- del tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale;
- dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero sistema di offerta del SSR nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale.

2. Finalità

L'Hospice è un'Unità di Offerta che accoglie i pazienti per i quali non sono più disponibili cure specifiche volte a guarire o a prolungare la sopravvivenza, che hanno una prognosi infausta e sono portatori di una complessa sofferenza, fino al "dolore totale", caratterizzata dalla difficoltà a soddisfare i bisogni primari e dal deteriorarsi dell'identità corporea, dell'equilibrio psicofisico, del ruolo sociale e talvolta dello status economico.

Le cure palliative si propongono di migliorare la qualità della vita dei malati e delle loro famiglie che si trovano ad affrontare le problematiche associate a malattie inguaribili, attraverso la prevenzione e il sollievo dalla sofferenza per mezzo di una identificazione precoce e di un ottimale trattamento del dolore e delle altre problematiche di natura fisica, psicosociale e spirituale (World health organization, National cancer control programmes. Policies and managerial guidelines, 2002, p. 84).

Con D.G.R.V. n. 208/2017 è stata attivata la Rete di Cure Palliative che ha le finalità di:

- intercettare i malati che necessitano di cure palliative;
- privilegiare l'accesso alle cure palliative domiciliari e in Hospice;
- garantire la continuità nelle cure nei diversi ambiti assistenziali.

3. Tipologia di utenza

Il servizio residenziale di Hospice è rivolto a malati oncologici e non oncologici in stato di malattia inguaribile in fase avanzata di fine vita.

L'assistenza viene garantita a tutti i pazienti che presentino tale quadro, con compromissione dell'autonomia e che non necessitino di trattamenti di ricovero ospedaliero e per i quali sia impraticabile l'assistenza domiciliare.

4. Ammissioni ai servizi e modalità di accesso

L'ammissione all'Hospice avviene previa valutazione da parte della competente Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (UVMD) secondo la DGRV n. 533/2018, sotto la responsabilità del Direttore UOC Cure Palliative dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, mediante apposita scheda di valutazione (DGRV n. 3318/2008 e s.m.i.), come previsto dal Regolamento di Organizzazione e Gestione.

La proposta di ricovero proveniente dalle strutture ospedaliere o dalla UOC Cure Palliative deve contenere:

- la "Scheda di accesso in Hospice con i criteri di ammissione";
- la Dichiarazione di consenso all'accesso.

La proposta di ricovero è vincolata alla sussistenza dei seguenti criteri:

- paziente con aspettativa di vita non superiore a tre mesi;
- completamento di tutte le indagini diagnostiche relative alla patologia;
- esclusione di terapie volte alla guarigione;
- indice di Karnofsky uguale od inferiore a 50.

5. Obblighi del Soggetto accreditato

Il Soggetto accreditato:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e socio-sanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
 - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;

- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
- sistema informativo sanitario e socio-sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale della documentazione clinica, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente.

6. Obblighi dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto accreditato.

7. Assistenza medica – Dotazione di personale

L'assistenza medica ai pazienti ricoverati è a carico del soggetto accreditato e va erogata da medici coordinati e organizzati dalla struttura che eroga anche l'assistenza diretta ed indiretta ai pazienti.

L'Hospice dell'Istituto Don Calabria – Ospedale Sacro Cuore Don Giovanni Calabria – Casa filiale della Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza collocato in viale Rizzardi n. 4 a Negrar di Valpolicella (VR), per una presenza di 10 ospiti assicura:

- la presenza di una équipe multidisciplinare e multiprofessionale composta da medico, infermiere, operatore socio sanitario, fisioterapista, psicologo, assistente sociale, assistente spirituale;
- che l'assistenza medica venga garantita da personale medico dotato dei requisiti previsti dalla DGR n. 541 del 26 aprile 2016 “Disciplina per il rilascio della certificazione dell'esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative in attuazione dell'articolo 1, comma 425, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e del Decreto del Ministero della Salute del 4 giugno 2015;
- la presenza di personale medico esperto di cure palliative con un orario che non potrà essere inferiore a 33 ore settimanali (n. 1 unità medica a tempo pieno a 38 ore/settimana=1672 ore/anno);
- l'assistenza medica sette giorni su sette,
- sia garantito il coordinamento dell'attività infermieristica attraverso la presenza di n. 1 coordinatore infermieristico per 36 h;
- sia garantita l'assistenza infermieristica continuativa nelle 24 ore con n. 8 infermieri (a 36 ore), in applicazione dello standard 0,8 unità per ospite;
- siano garantiti i servizi socio assistenziali attraverso la presenza continuativa nelle 24 ore di n. 5 unità di personale con funzioni di assistenza socio sanitaria (a 36 ore), in applicazione dello standard 0,5 unità per ospite;
- sia garantita l'assistenza riabilitativa che si rendesse necessaria;
- sia garantita la presenza di personale di assistenza psicologica, per non meno di 10 ore settimanali, con compiti di sollievo al malato, ai familiari, nonché di supervisione del personale (non meno di un'ora settimanale per ospite);

- sia garantita la presenza di personale di assistenza sociale alla famiglia anche nelle fasi che seguono il decesso;
- l'assistenza religiosa realizzata nel rispetto della volontà e della libertà di ciascun ospite.

E' presente, oltre al personale medico e di assistenza, la direzione sanitaria dell'Hospice che è responsabile della gestione dei farmaci, dei presidi, della documentazione clinica (cartelle) e della documentazione professionale (linee guida, carta dei servizi), della gestione del rischio clinico, della qualità e dell'applicazione della normativa regionale e delle misure igienico-sanitarie, da applicare secondo la normativa vigente nell'esercizio di tale attività.

Sulla base di quanto sopra si identificano:

A) Il Direttore Sanitario dell'Hospice

E' un dirigente medico che ha i seguenti compiti:

- organizzazione della presenza/turnistica del personale medico;
- raccordo funzionale con il coordinatore delle professioni sanitarie responsabile della turistica, del personale di competenza, relativamente all'organizzazione delle presenze, in coerenza con la normativa vigente e gli accordi contrattuali;
- applicazione misure igienico/sanitarie, farmaci, presidi, documentazione clinica (cartelle) e documentazione professionale (linee guida, carta dei servizi) gestione del rischio clinico, responsabile della qualità sanitaria;
- programmazione e periodiche verifiche delle attività sopradescritte;
- supervisione, chiusura e disposizioni per l'archiviazione della cartella clinica;
- tenuta dei rapporti con il Direttore U.O.C. Cure Palliative dell'Azienda ULSS 9.

B) Il Responsabile clinico dell'Hospice

- e' un medico Palliativista che assicura l'assistenza medica routinaria sette giorni su sette e che cura che vi sia sempre continuità assistenziale durante la permanenza in Hospice del paziente;
- il responsabile clinico della struttura è garante della raccolta delle informazioni sanitarie per assolvere al debito informativo (tracciato record) con registrazioni di variabili in ingresso e alla dimissione;
- assicura per ciascun malato gli interventi medici da effettuarsi in struttura previsti dal P.A.I., definito in sede di U.V.M.D. Il P.A.I. a seconda della progressione della malattia del paziente in Hospice potrà modificarsi a cura del Responsabile clinico dell'Hospice nel rispetto delle Linee Guida adottate;
- al momento dell'ingresso espone il piano assistenziale al paziente e/o ai familiari ed è disponibile a colloqui con i familiari in orari e modalità concordate;
- mantiene i contatti con il responsabile della U.O.C. Cure Palliative e con le associazioni di volontariato qualora il paziente sia da questi assistito;
- contatta il medico curante del paziente (o quello dell'associazione) prima della dimissione, che avviene con le modalità della cosiddetta "dimissione protetta", favorendo un accesso degli stessi nella struttura per concordare le modalità di dimissione e le necessità assistenziali e curando direttamente l'eventuale prescrizione di ausili;
- compila, per la parte di propria competenza, la cartella clinica fino alla chiusura della stessa e redige la lettera di dimissione.

Gli accessi del medico vanno documentati nella cartella clinica. La cartella e i dati clinici sanitari vengono custoditi dalla struttura nel rispetto della normativa vigente e devono essere consultabili e riproducibili su richiesta di chi ne ha diritto.

C) Il Coordinatore Infermieristico

È un infermiere in possesso dei requisiti previsti dalla L. 1 febbraio 2006 n. 43 e successive modifiche. Svolge le attività previste dall'allegato A alla DGR n. 169 del 23 febbraio 2016 "Profilo di competenza del coordinatore appartenente alle professioni sanitarie".

Tali attività, di seguito specificate, sono declinate in competenze:

- pianificazione e gestione delle attività professionali/lavorative;
- pianificazione e gestione del cambiamento e dei progetti innovativi;
- gestione del personale;
- sviluppo e formazione del personale;
- costruzione di relazioni collaborative e inter-professionali;
- gestione delle risorse materiali e tecnologiche;
- gestione della sicurezza.

Assistenza notturna, prefestiva e festiva:

La copertura assistenziale notturna nonché nei pomeriggi prefestivi e festivi, viene garantita dal Servizio di Continuità Assistenziale.

8. Fornitura farmaci e presidi sanitari

L'azienda ULSS 9 fornirà i farmaci presenti nel Prontuario Terapeutico Aziendale e i presidi ed ausili. L'azienda AULSS 9 assicura l'assistenza farmaceutica e la fornitura di alimenti ed attrezzature per la nutrizione artificiale, presidi, dispositivi medico chirurgici.

Possono essere forniti all'Hospice tutti i farmaci previsti dal Prontuario Terapeutico Ospedaliero.

La prescrizione della nutrizione artificiale ai pazienti ospitati nell'Hospice è subordinata al rispetto dei criteri di appropriatezza definiti dalle specifiche direttive e linee guida regionali in materia di nutrizione artificiale extra ospedaliera.

L'Azienda assicura la fornitura dei presidi personalizzati, ausili e dispositivi analogamente a quanto fornito alle strutture residenziali extraospedaliere.

Presso la struttura, tutti i farmaci dovranno essere conservati in appositi ed idonei locali, armadi anche informatizzati e/o frigoriferi allo scopo dedicati. Il carico e lo scarico dei farmaci forniti dovrà essere verificabile da appositi registri o dai diari sanitari degli ospiti.

Il Soggetto accreditato si impegna all'osservanza della normativa vigente in merito alla gestione dei farmaci, dei dispositivi medici e degli stupefacenti.

9. Attività di verifica e controllo

L'Hospice è sottoposto periodicamente alla procedura di verifica effettuata dall'ULSS 9 Scaligera inerente l'appropriatezza con particolare riguardo alla diagnostica, ai trattamenti e all'organizzazione dell'attività in questione per le quali si farà riferimento al Direttore dell'UOC di Cure Palliative dell'ULSS 9 per gli aspetti inerenti l'attività sanitaria e di verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

L'Azienda ULSS assicura gli indirizzi per l'attività della struttura tramite il Direttore UOC Cure Palliative aziendale, al quale spetterà l'autorizzazione e il monitoraggio dell'attività presso la struttura.

10. Remunerazione e pagamento delle prestazioni

L'Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge.

Per l'espletamento dei compiti di cui al presente accordo, l'Azienda ULSS 9 Scaligera corrisponderà all'Istituto Don Calabria – Ospedale Sacro Cuore Don Giovanni Calabria – Casa filiale della Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza una retta giornaliera onnicomprensiva commisurata ad ogni giornata di degenza degli assistiti pari a € 210,00, comprensiva dell'assistenza medica, come da DGRV n. 2621 del 18 dicembre 2012, su presentazione di relativa fattura mensile. Il pagamento delle rette maturate sarà effettuato dall'Azienda ULSS previa verifica di congruità a cura del Direttore UOC Cure Palliative aziendale.

L'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

La tariffa è corrisposta dall'Azienda ULSS per ciascuna giornata di effettiva presenza dei pazienti. La giornata di accoglienza dell'ospite e la giornata in cui avviene la dimissione sono conteggiate tra le presenze effettive, in analogia a quanto disposto dalla Regione Veneto per il conteggio delle giornate di presenza per ospiti non autosufficienti in strutture residenziali, precisando che lo stesso posto letto non potrà essere conteggiato due volte nell'ambito della medesima giornata.

Il pagamento delle competenze è effettuato dall'Azienda ULSS 9 al Soggetto accreditato per le prestazioni erogate a pazienti residenti e non residenti nei Comuni afferenti al proprio ambito territoriale (ex l.r. n. 19/16 e s.m.i.).

Le prestazioni erogate ad utenti non residenti nella Regione del Veneto – **previa comunicazione del ricovero all'Azienda Ulss di residenza del paziente** - sono recuperate tramite procedure di fatturazione diretta tra Aziende sanitarie. Non è ammessa la fatturazione diretta del soggetto accreditato all'Azienda ULSS di residenza dell'utente.

Le figure professionali stabilite quali requisiti minimi specifici e di qualità per l'esercizio ex l.r. n. 22/2002 dell'attività di Hospice – medico, psicologo, infermiere, operatore socio sanitario – rientrano nella dotazione organica a carico dell'ente gestore. La fornitura a qualsiasi titolo di tali figure – compresa quella del medico – da parte dell'Azienda ULSS 9 Scaligera comporta, come da nota del Direttore Generale Area Sanità e Sociale prot. n. 115838 del 27/03/2018, una decurtazione del connesso costo della tariffa giornaliera di € 210,00 onnicomprensiva, corrisposta al Soggetto accreditato in forza del presente accordo contrattuale.

11. Coperture assicurative

Il Soggetto accreditato assicura i propri aderenti e tutti coloro che, a qualunque titolo, prestano attività nell'ambito del presente accordo contrattuale contro gli infortuni e le malattie connessi allo

svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, compresi gli assistiti, con adeguato massimale, sollevando l'Azienda ULSS 9 Scaligera da ogni responsabilità.

12. Flusso Informativo

Con il D.M. del 06.06.2012 è stato istituito il flusso informativo per il monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli Hospice. L'unità di offerta Hospice dovrà trasmettere mensilmente all'Azienda ULSS 9 Scaligera le informazioni relative all'assistenza erogata presso gli Hospice come stabilito dall'Allegato A alla DGRV n. 2851 del 28.12.2012.

13. Requisiti autorizzativi e di accreditamento

Il Soggetto accreditato, per l'Unità di Offerta Hospice collocato in viale Rizzardi n. 4 a Negrar di Valpolicella (VR), si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22/2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

14. Durata dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale decorre dal **1/7/2025**. L'accordo ha durata triennale e, in ogni modo, non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale.

Non è ammessa la proroga automatica.

Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell'Accreditamento Istituzionale o di mancato rinnovo. In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.

15. Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale

Il Soggetto accreditato accetta che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analogo sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

16. Adeguamento dell'accordo contrattuale a nuove disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

17. Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

18. Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice del foro competente.

19. Registrazione e disposizioni finali

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) ed è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2 nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta al 100% da parte dell'Istituto Don Calabria – Ospedale Sacro Cuore Don Giovanni Calabria – Casa filiale della Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

20. Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 9 Scaligera

Il Direttore Generale

Dott.ssa Patrizia Benini

Per l'Istituto Don Calabria –

Ospedale Sacro Cuore Don Calabria –

Casa filiale Congregazione Poveri Servi Divina Provvidenza

Il Legale Rappresentate

Fr. Gedovar Nazzari

Data,

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ, si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1.Oggetto, 5.Obblighi del Soggetto accreditato, 15.Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 18.Controversie.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 9 Scaligera

Il Direttore Generale

Dott.ssa Patrizia Benini

Per l'Istituto Don Calabria –

Ospedale Sacro Cuore Don Calabria –

Casa filiale Congregazione Poveri Servi Divina Provvidenza

Il Legale Rappresentate

Fr. Gedovar Nazzari

Data,